

OGGETTO: Assistenza Domiciliare Integrata: atto ricognitivo dei soggetti che a vario titolo hanno richiesto l'autorizzazione all'esercizio delle attività di assistenza domiciliare (A.D.I.)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 22/3/2013, n. 53: "Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modificazioni;

VISTO l'atto di organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: "Conferma delle strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici" ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria"

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 è stato nominato a decorrere dal 7 gennaio 2014 il dr. Renato Botti subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421";

VISTO il DPCM 14 febbraio 2001 "Integrazione socio-sanitaria", in particolare l'art. 2, comma 2, il quale recita:

- *"le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septis del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata"*

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO, altresì, il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;

VISTO il Decreto 06.08.2012 “Sistema Informativo Monitoraggio Assistenza domiciliare”;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 325 del 08.05.2008 “Approvazione dei requisiti ulteriori per il Servizio di Assistenza domiciliare”;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 326 del 08.05.2008 “Ottimizzazione del modello regionale di assistenza sanitaria domiciliare e relative tariffe” che approva il documento “Ottimizzazione del modello regionale di assistenza sanitaria domiciliare” con il quale vengono individuate le esigenze, gli obiettivi, la metodologia degli interventi, la classificazione dei pazienti e degli interventi nonché la formazione degli operatori;

VISTI, altresì, i seguenti decreti commissariali:

- DPCA 31.12.2010, n. 113 “Programmi operativi 2011-2012” in particolare “Programmi operativi di cui al DPCA n. U0113/31.12.2010 – Intervento 5 – Assistenza domiciliare”;

- DPCA 3 febbraio 2011, n. 8 “Modifica dell’allegato 1 al decreto del Commissario ad acta 90/2010 per : a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”;

- DPCA 20 marzo 2012, n. 39 “Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale” ;

- DPCA 24.12.2012, n. 429 “Decreto del commissario ad acta n. U0113 del 31.12.2010 “Programmi operativi 2011-2012” – Assistenza domiciliare – Approvazione dei documenti “Stima di prevalenza della popolazione eleggibile e dei posti per l’Assistenza Domiciliare Integrata nella Regione Lazio, per persone non autosufficienti anche anziane” e Omogeneizzazione delle procedure e degli strumenti per l’ADI per persone non autosufficienti, anche anziane”;

- DPCA 24.12.2012 n. 431 “La Valutazione multidisciplinare per le persone non autosufficienti anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensione e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio”;

- DPCA n. U00480 del 06.12.2013 “Adozione definitiva dei Programmi operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”

VISTA la legge 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” in particolare:

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- Art. 4. c. 2 *“Sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, altresì, le attività di assistenza domiciliare, ...”*;
- Art. 5, c. 1bis. (comma inserito con L.R. 11 agosto 2008, n. 14)

“I soggetti titolari delle strutture di cui all'art. 4, comma 2, nelle more della verifica del possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo con la procedura prevista dall'articolo 7, sono autorizzati all'esercizio dell'attività sulla base dell'invio alla regione di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi”

VISTO il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: *“Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi”*, in particolare l'art. 8, c. 2 bis (inserito dall'art. 2 del R.R. 22.06.2009, n. 10 BUR 7 luglio 2009, n. 7) prevede che:

- *“I soggetti di cui all'art. 5, comma 1 bis, della L.R. 4/2003 inoltrano alla direzione regionale competente in triplice copia e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 5, c. 2. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione da parte della direzione regionale competente dell'atto di notorietà e della documentazione e previa comunicazione, essi possono provvisoriamente intraprendere l'attività, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli”*

VISTA la nota circolare prot. n. 83572/45/09 del 16 luglio concernente: *“DGR n. 368 del 15.05.2009. Regolamento n. 10/2009. Modificazioni al regolamento regionale n. 2/2007. Chiarimenti interpretativi”* che ha fornito chiarimenti in merito alle modificazioni al Regolamento regionale 2/2007, in particolare:

- le nuove modalità autorizzative per i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 della L.R. 4/2003, *“la L.R. 14/2008 ha introdotto all'art. 5 L.R. 4/2003 il comma 1-bis disponendo che i soggetti titolari delle strutture di cui all'articolo 4, comma 2, nelle more della verifica del possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), con la procedura prevista dall'art. 7, sono autorizzati all'esercizio dell'attività sulla base dell'invio alla Regione di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi di cui allo stesso comma 1, lettera a)”*;
- *la documentazione da inviare per i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 della L.R. 4/2003;*
- *soggetti interessati e disciplina transitoria: “Per quanto attiene all'art. 19 R.R. n. 2/2007, ed in particolare quanto ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, L.R. 4/2003 già operanti alla data di entrata del regolamento il nuovo procedimento di autocertificazione di cui all'art. 5. c. 1 bis non è applicabile, potendo trovare applicazione soltanto ai soggetti che devono intraprendere una nuova attività, (anticipando l'apertura rispetto al rilascio del titolo autorizzativo) tenuto conto che i soggetti già operanti alla data del 11/02/2007, possono continuare ad operare in base all'art. 19 del RR. n. 2/2007 sino al rilascio del nuovo titolo autorizzativo... Di conseguenza i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 L.R. 4/2003, che pur tenuti abbiano omesso di presentare istanza di autorizzazione potranno avvalersi del nuovo procedimento;*
- *la nuova procedura trova applicazione nei confronti dei soggetti di cui all'art. 4, comma 2 L.R. 4/2003 che, non operanti alla data dell'11/02/2007 abbiano presentato domanda ai sensi delle normativa introdotta con LR 4/2003 e con RR 2/2007 e nei confronti dei quali non sia stato rilasciato alcun provvedimento autorizzativo;*

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la L.R. 10 agosto 2010, n. 3 Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della regione Lazio” art. 1, commi da 18 a 26 – “Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private “, in particolare i seguenti commi:

- 18. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di accreditamento istituzionale definitivo, le strutture sanitarie e socio sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine del 10 dicembre 2010, presentano alla Regione nuova domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio nonché domanda di accreditamento istituzionale definitivo, esclusivamente attraverso l’utilizzo di una piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit S.p.a.
- 21. Le domande di accreditamento istituzionale definitivo devono essere corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante circa la rispondenza ai requisiti ulteriori previsti per l’accreditamento ovvero da atto unilaterale d’obbligo ad adeguare le strutture nei termini definiti con il provvedimento di individuazione dei requisiti ulteriori. La domanda di accreditamento deve altresì indicare gli estremi dell’eventuale provvedimento attestante l’accreditamento provvisorio e le attività per le quali è stato concesso ovvero delle convenzioni o di altro titolo per l’accreditamento transitorio previsto dall’art. 6, comma 6 della L. 23.12.1994, n. 724.

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010, avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i” con il quale è stato

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all’art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell’allegato A (“Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all’accreditamento definitivo”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all’allegato B (“Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all’autorizzazione”),

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

PRESO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTA la legge regionale 9 del 24.12.2010, art. 2, c. 17 che prevede:

- *"le strutture sanitarie e socio sanitarie private, ivi compresi i soggetti titolari delle strutture di cui all'art. 5, comma 1bis della L.R. 4/2003 e successive modifiche , che alla data di entrata in vigore della presente legge siano operanti ed in possesso della sola autorizzazione all'esercizio. ...presentano domanda alla R.L. esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica"*

VISTO il DPCA 38 del 011.03.2012, concernente: "Modalità e termini per la presentazione alla regione Lazio della domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della L.R. 4/2003 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione della L.R. n. 9 del 24.12.2010, art. 2, comma 17", che ha avviato le procedure necessarie a garantire la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i soggetti che usufruiscono dei 45 (quarantacinque) giorni – art. 5 c. 1 bis della L.R. 4/2003 a seguito di comunicazione inizio attività;

VISTO il DPCA 97 del 09.04.2013 concernente: "L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007 – L.R. n. 9/2010, art. 2, c.17 – Approvazione, in attuazione del DCA n. U00038/2012, dell'elenco delle strutture che hanno completato la procedura prevista per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria";

PRESO ATTO che con il suddetto provvedimento

- è stato approvato l'elenco generale in ordine cronologico delle strutture che hanno completato la procedura informatica prevista per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio sanitaria,
- è stato specificato che l'inserimento delle strutture negli elenchi rappresenta la condizione preliminare per l'avvio del procedimento amministrativo di sola conferma dell'autorizzazione all'esercizio e non precostituisce titolo all'automatica conferma dell'autorizzazione all'esercizio da parte della Regione Lazio. L'inclusione della struttura nel presente atto ricognitivo non fa sorgere, di per se, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il successivo DPCA 261 del 26.06.2013 concernente: “L.R. 4/2003 – R.R. 2/2007 – integrazioni al decreto del commissario ad acta n. U00097 del 09.04.2013 concernente: “Approvazione, in attuazione del DCA n. U00038/2012, dell’elenco delle strutture che hanno completato la procedura prevista per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria” Approvazione di direttive per lo snellimento delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria. Adozione delle liste di verifica da utilizzare in sede di sopralluogo per l’accertamento dei requisiti minimi autorizzativi e dello schema di verbale di conformità” ;

RILEVATO, altresì, che tra gli obiettivi specifici individuati dal Piano di Rientro e dai Programmi Operativi rientrano le iniziative finalizzate non solo alla riduzione della spesa sanitaria ma anche al raggiungimento di una maggiore appropriatezza delle prestazioni in relazione alla natura del bisogno, in modo tale da garantire un graduale processo di deospedalizzazione;

RITENUTO necessario procedere, in linea con il percorso intrapreso dalla Regione Lazio in ordine al riequilibrio dell’offerta assistenziale tra territorio ed ospedale nonché alla riqualificazione dell’assistenza territoriale di cui al DPCA 39/2012, alla pianificazione dell’offerta territoriale, con particolare riguardo all’assistenza domiciliare integrata;

RAVVISATA la necessità di avviare il processo di autorizzazione all’esercizio ai sensi della normativa soprarichiamata delle attività di assistenza domiciliare, previa verifica documentale nonché verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi eseguita dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda ASL competente per territorio ed acquisizione del relativo parere favorevole rilasciato dal Direttore generale;

RITENUTO opportuno, al fine di uniformare l’azione amministrativa e snellire le procedure amministrative raggruppare in un unico elenco ricognitivo, limitatamente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di assistenza domiciliare, i soggetti che:

- si sono inseriti nella piattaforma informatica di cui alla L.R. 3/2010 - DPCA n. 90/2010;
- si sono inseriti nella piattaforma informatica di cui alla L.R. 9/2010 - DPCA n. 38/2012;
- hanno presentato ad oggi istanza ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis della L.R. 4/2003 ed art. 8, c. 2 bis del R.R. 2/2007;

RITENUTO di conseguenza necessario predisporre la seguente tabella A ricognitiva:

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Tabella A							
Conti Asl	ASL	oggetti	DPCA 90/10/11/2010- atto ricognitivo DPCA 109/31/12/2010	DPCA 38/ 01/03/2012- atto ricognitivo DPCA 37/09/04/2013	Istanze cartacee	Parere direttore generale Asl territoriale	Note
101	RM/A	MEDICINA COOPERATIVA SOCIALE			X	parere cartaceo favorevole	completa
101	RM/A	ITALIASISTENZA			X		documentazione incompleta
101	RM/A	COOPERATIVA CIR ONLUS	X				in attesa verifica Asl
101	RM/A	COOP.VA ROMA SOLIDARIETA'	X				in attesa verifica Asl
102	RM/B	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	X				in attesa verifica Asl
102	RM/B	FONDAZIONE SUE RYDER ONLUS			X		in attesa verifica Asl
102	RM/B	Centrale operativa servizio di assistenza domiciliare - U.R. O.S.A. COOP.VA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	X				in attesa verifica Asl
103	RM/C	COOPERATIVA CIR ONLUS	X			parere on line favorevole	completa
103	RM/C	Centro per l'autonomia Michele Iaconino			X		istanza respinta
103	RM/C	ANAFI	X		X	parere on line favorevole	completa
103	RM/C	EVERGREEN ONLUS		X			in attesa verifica Asl
104	RM/D	RYDER ONLUS			X	parere cartaceo favorevole	completa
104	RM/D	Centrale operativa servizio di assistenza domiciliare - U.R. O.S.A. COOP.VA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI		X			in attesa verifica Asl
104	RM/D	AEVA S.p.a.			X		in attesa verifica Asl
105	RM/E	COOP. SOCIALE COLUNA-ONLUS		X			in itinere ai sensi del DPCA 261- richiesta trasferimento
105	RM/E	Centrale operativa servizio di assistenza domiciliare - U.R. O.S.A. COOP.VA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI		X			in attesa verifica Asl
106	RM/F	Centrale operativa servizio di assistenza domiciliare - U.R. O.S.A. COOP.VA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI		X			in attesa verifica Asl
107	RM/G	Centrale operativa servizio di assistenza domiciliare - U.R. O.S.A. COOP.VA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI		X			in attesa verifica Asl
111	LT	ASTROLABIO SOC. COOP. SOCIALE Assistenza a persone in stato di dipendenza - Presidio unità di strada	X				solo istanza datata 2007
109	VT	IL SOL CO. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	X				Nota Asl No funzioni Adi
111	LT	Centrale operativa servizio di assistenza domiciliare - U.R. O.S.A. COOP.VA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI		X			in attesa verifica Asl
111	LT	ASS.ZA DOMICILIARE DR. REDI - Laboratorio diagnostica medica s.r.l			X		istanza respinta
112	FR	CENTRO BENESSERE s.r.l		X	X		istanza respinta
112	FR	Cooperativa Sociale ICARO			X		istanza respinta
112	FR	SANTA LUCIA LIFE		X	X	parere cartaceo favorevole	completa
112	FR	ARCA COOPERATIVA SOCIALE		X	X		in itinere

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

RILEVATO che in merito alla suddetta tabella, per i seguenti soggetti:

- Centro per l'Autonomia Michele Iacolino;
- Centro Benessere S.r.l.;
- Cooperativa Sociale Icaro;
- Laboratorio diagnostica medica S.r.l. dr. Redi;

la regione Lazio a seguito di esame della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di autorizzazione all'esercizio di assistenza domiciliare, aveva ravvisato motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza medesima tali da non consentire la prosecuzione dell'iter istruttorio e, pertanto, la stessa era stata respinta, fermo restando per i soggetti interessati la possibilità di presentare nuova istanza ai sensi della normativa vigente in materia;

RILEVATO altresì che per i seguenti soggetti:

- Italiassistenza S.p.a. ;
- Astrolabio Coop. Sociale;

la Regione ha chiesto integrazioni poiché la documentazione trasmessa risultava incompleta;

RITENUTO altresì precisare che per i soggetti di cui alla successiva tabella B, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di attività di assistenza domiciliare potrà essere rilasciato previa verifica documentale nonché verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi eseguita dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda ASL competente per territorio ed acquisizione del relativo parere favorevole del direttore generale della ASL di riferimento territoriale;

Tabella B					
Codici ASL	ASL	Soggetti	DPCA 30/10.11.2010- atto ricognitivo DPCA 109/31.12.2010	DPCA 38/ 01.03.2012- atto ricognitivo DPCA 97/09.04.2013	Istanze cartacee
101	RM/A	COOPERATIVA CIR ONLUS	X		
101	RM/A	COOP.VA ROMA SOLIDARIETA'	X		
102	RM/B	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	X		
102	RM/B	FONDAZIONE SUE RYDER ONLUS			X
102	RM/B	Centrale operativa servizio di assistenza domiciliare - U.R. O.S.A. COOP.VA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	X		
103	RM/C	EVERGREEN ONLUS		X	
104	RM/D	Centrale operativa servizio di assistenza domiciliare - U.R. O.S.A. COOP.VA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI		X	
104	RM/D	AEVA S.p.a.			X
105	RM/E	COOP. SOCIALE COLUNA-ONLUS		X	
105	RM/E	Centrale operativa servizio di assistenza domiciliare - U.R. O.S.A. COOP.VA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI		X	
106	RM/F	Centrale operativa servizio di assistenza domiciliare - U.R. O.S.A. COOP.VA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI		X	
107	RM/G	Centrale operativa servizio di assistenza domiciliare - U.R. O.S.A. COOP.VA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI		X	
111	LT	Centrale operativa servizio di assistenza domiciliare - U.R. O.S.A. COOP.VA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI		X	
112	FR	ARCA COOPERATIVA SOCIALE			X

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

RITENUTO altresì che al momento si può procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di assistenza domiciliare per i soggetti che hanno completato la procedura amministrativa a livello informatico e cartaceo e che sono in possesso del parere favorevole rilasciato dal direttore generale della ASL di riferimento territoriale di cui alla tabella C:

Tabella C					
Codici ASL	ASL	Soggetti	DPCA 90/10.11.2010- atto ricognitivo DPCA 109/31.12.2010	DPCA 38/ 01.03.2012- atto ricognitivo DPCA 97/09.04.2013	Istanze cartacee
101	RM/A	MEDICINA COOPERATIVA SOCIALE			X
103	RM/C	COOPERATIVA CIR ONLUS	X		
103	RM/C	ANAFI	X		X
104	RM/D	RYDER ONLUS			X
112	FR	SANTA LUCIA LIFE		X	X

RITENUTO inoltre opportuno precisare che per tutti coloro che in futuro intenderanno presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per le attività di assistenza domiciliare si applicano le disposizioni di cui all'art 5, comma 1 bis della L.R. 4/2003 ed art. 8, c. 2 bis – art. 9 del R.R. 2/2007;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento di

- avviare il processo di autorizzazione all'esercizio ai sensi della normativa soprarichiamata delle attività di assistenza domiciliare, previa verifica documentale nonché verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi eseguita dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda ASL competente per territorio ed acquisizione del relativo parere favorevole rilasciato dal Direttore generale;
- procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di assistenza domiciliare per i soggetti che hanno completato la procedura amministrativa a livello informatico e cartaceo e che sono in possesso del parere favorevole rilasciato dal direttore generale della ASL di riferimento territoriale di cui alla tabella C:

Tabella C					
Codici ASL	ASL	Soggetti	DPCA 90/10.11.2010- atto ricognitivo DPCA 109/31.12.2010	DPCA 38/ 01.03.2012- atto ricognitivo DPCA 97/09.04.2013	Istanze cartacee
101	RM/A	MEDICINA COOPERATIVA SOCIALE			X
103	RM/C	COOPERATIVA CIR ONLUS	X		
103	RM/C	ANAFI	X		X
104	RM/D	RYDER ONLUS			X
112	FR	SANTA LUCIA LIFE		X	X

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- precisare che per i soggetti di cui alla precedente tabella B, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di attività di assistenza domiciliare potrà essere rilasciato previa verifica documentale nonché verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi eseguita dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda ASL competente per territorio ed acquisizione del relativo parere favorevole rilasciato dal direttore generale della ASL di riferimento territoriale;
- precisare che per tutti coloro che in futuro intenderanno presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per le attività di assistenza domiciliare si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 bis della L.R. 4/2003 ed art. 8, c. 2 bis – art. 9 del R.R. 2/2007;
- di rimandare ad un successivo atto l'eventuale avvio del procedimento di accreditamento istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 8 quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.

L'inclusione della struttura nel presente atto ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

